




Testimoni Il Capitolare di Qierzy

Capitolare di Qierzy, 9-10

Con questo capitolare dell'877, Carlo il Calvo intendeva tutelare i diritti del sovrano e dare garanzie a coloro che stavano per intraprendere con lui una campagna militare. Alcuni articoli mostrano che il potere centrale si stava logorando, perché fra carica pubblica e beneficio privato si creava sovente una pericolosa confusione. Anche se questo documento non autorizza esplicitamente la trasmissione ereditaria dei feudi, rende però evidente che tale consuetudine era ormai diffusa.

9. *Se muore un conte, il cui figlio è con noi, nostro figlio, insieme con gli altri nostri fedeli, scelga fra coloro che gli furono più intimi e più vicini colui che con i ministeriali della stessa contea e con il vescovo dovrà amministrare la contea predetta, fino a quando noi non ne saremo informati. Se invece avrà un figlio in età minore, questi,*



Gli attrezzi dello storico

- Descrivi con un testo di 7-8 righe il contesto storico nel quale si colloca il capitolare di Carlo il Calvo, mettendolo in relazione all'indebolimento della dinastia carolingia.
- – Che cosa prevede il capitolare a proposito della successione nella contea? Sottolinea nel testo le frasi in cui trovi la risposta.

insieme con i ministeriali della contea e con il vescovo della diocesi in cui essa si trova, amministri la contea stessa, finché di questo non giunga a noi notizia. Se però non ha figli, nostro figlio, unitamente con gli altri nostri fedeli, scelga chi deve amministrare la contea insieme con i ministeriali della stessa contea e col vescovo, finché non giungano i nostri comandi. E a questo riguardo nessuno abbia a risentirsi se daremo la contea a chi crederemo opportuno, e non a colui che nell'intervallo l'ha governata. Analogamente si farà per i nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente comandiamo che gli abati e i conti o anche gli altri fedeli nostri cerchino di seguire le stesse norme verso i loro vassalli. I vescovi e il conte più vicino curino, tanto per i vescovadi che per le abbazie, che alcuno non sottragga le cose o i beni delle chiese, e che nessuno impedisca che ad esse si facciano donazioni. Se alcuno oserà farlo paghi secondo le leggi umane, e quindi secondo le leggi ecclesiastiche dia riparazione alla chiesa che avrà danneggiato e paghi a noi una multa grave, secondo la misura della colpa e come a noi piacerà.

10. *Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, per amor di Dio e per amor nostro, vorrà rinunciare al secolo e avrà un figlio o parente che possa giovare allo Stato, gli sia data facoltà di trasferirgli le sue cariche, secondo che giudicherà meglio. E se vorrà vivere in pace nel suo allodio [terra posseduta in libera proprietà] nessuno osi cercare di impedirglielo, e null'altro gli si chieda che di essere pronto alla difesa della patria.*

TRAD. P. VACCARI, LEGGI E CONSUETUDINI FEUDALI, MARZORATI, MILANO 1947

I Rinunciare al secolo: scegliere la vita ecclesiastica.